



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:

- 1) dott.ssa Claudia Matteini presidente
- 2) dott. Ferdinando Pierucci consigliere
- 3) dott. Claudio Baglioni consigliere

sul reclamo proposto , ai sensi dell'art. 739 c.p.c , da l (avv.to)
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia in data 8.7.2021 , con il quale veniva
disposto l'affido condiviso dei figli minori e L ad entrambi i genitori, veniva
disposto il collocamento residenziale del minore presso la madre e presso il padre
con tempi paritetici , veniva disposto il collocamento residenziale della figlia presso la madre
lasciando alle parti di regolamentare il diritto di visita previo consenso della stessa figlia , veniva
disposto il mantenimento diretto del figlio , veniva , invece, posto a carico di
un assegno di mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili , venivano poste a
carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli,
vista la memoria di costituzione di (avv.t) ,
esaminati gli atti, visto il parere del P.G.,
viste le note di trattazione,
rilevato che , come emerge dalla relazione dei Servizi sociali in atti, la fine della convivenza tra la
e il ha comportato varie criticità anche con riferimento al rapporto con i figli,
che tali criticità risultano, in parte superate con riferimento al figlio minore che ha ritrovato
un'armonia frequentando, in maniera paritetica, entrambi i genitori ,
che , a fronte di tale organizzazione spontanea della relazione padre – figlio, non si vede il motivo
per ridurre il tempo di permanenza di presso il padre,

che nessun indice negativo relativamente allo svolgimento del suo ruolo genitoriale, è stato addotto dalla se non affermazioni generiche su un suo presunto disinteressamento alle esigenze dei figli , prive di riscontri,

che, d'altro canto, una riduzione dei tempi di permanenza presso il padre potrebbe essere vissuta male da che in questo modo ha , invece, ritrovato , almeno in parte , la sua serenità,

rilevato che, allo stato, è diventata maggiorenne per cui nei suoi riguardi ha perso di significato sia l'affido condiviso ai genitori sia il suo collocamento,

che i rapporti di con il padre sono molto tesi per la ritrosia della ragazza a vedere il padre , come risulta chiaramente dalla relazione dei Servizi sociali in atti,

che la criticità dei rapporti tra la stessa e il padre non può influenzare negativamente il rapporto di con il padre ,

che , anzi, al contrario, il fratello , con la sua presenza, potrebbe riavvicinare la sorella al padre , ritenuto, pertanto, che è corretto il provvedimento del Tribunale di Perugia nella parte in cui stabilisce il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori ,

che è altresì, corretto nella parte in cui stabilisce un assegno di mantenimento, posto a carico del ,a favore della figlia dell'importo di euro 350,00 mensili ,

che stante la materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti ,

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da avverso il provvedimento del Tribunale di Perugia in data 8.7.2021 ,

compensa le spese tra le parti,

si comunichi.

Perugia 22.11.2021

Il Presidente
Claudia Matteini